REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Giunta Regionale

Delibera n° 336

Estratto del processo verbale della seduta del

23 febbraio 2018

oggetto:

LR 1/2016, ART 53 - MODIFICA DEL VALORE SOGLIA ISEE PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO DI EDILIZIA CONVENZIONATA, DI CUI ALL'ART 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO EMANATO CON IL DPREG 70/2017.

Debora SERRACCHIANI	*Presidente*	*presente*	
Sergio BOLZONELLO	*Vice Presidente*	*presente*	
Loredana PANARITI	*Assessore*	*presente*	
Paolo PANONTIN	*Assessore*		*assente*
Francesco PERONI	*Assessore*	*presente*	
Mariagrazia SANTORO	*Assessore*	*presente*	
Cristiano SHAURLI	*Assessore*	*presente*	
Maria Sandra TELESCA	*Assessore*	*presente*	
Gianni TORRENTI	*Assessore*	*presente*	
Sara VITO	*Assessore*	*presente*	

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) la quale dispone, tra l'altro, che:

- la Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo;
- le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell'abitare;
- la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso;
- la Giunta regionale predispone, con cadenza triennale, il Programma regionale delle politiche abitative quale documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito dell'attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio abitative di cui all'articolo 5 della legge regionale 1/2016, nella quale trovano espressione e sintesi le istanze di tutto il territorio regionale, alla luce delle necessità abitative emergenti sul territorio regionale valutate anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 6, riscontrate dai Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'articolo 8, quali organismi di supporto all'attività della Commissione stessa;
- nel rispetto delle determinazioni assunte nel Programma regionale la Giunta regionale approva, con cadenza annuale, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere e ripartisce le risorse;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 13 ottobre 2017, con la quale è stato approvato il Programma regionale delle politiche abitative 2017/2019, quale documento di coordinamento delle azioni regionali da sostenere prioritariamente nell'ambito delle politiche abitative nel triennio;

ATTESO che il Programma triennale ha evidenziato il rinnovato interesse manifestato dal territorio nei confronti dell'edilizia convenzionata, come rilevato ai Tavoli territoriali, in relazione all'azione prevista dall'articolo 17 della legge regionale 1/2016 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.;

ATTESO altresì che, alla luce della particolare natura delle iniziative di edilizia convenzionata, diversificate per soggetto attuatore e strutturate per fasi successive d'intervento, il Programma triennale ha inteso sostenere prioritariamente nella ripartizione annuale delle risorse 2017 le iniziative avviate dalle ATER, rinviando alla pianificazione 2018 quelle realizzate dagli altri soggetti attuatori, in considerazione del fatto che gli acquirenti o assegnatari degli alloggi, potenziali richiedenti il contributo, sono individuabili solo in una fase realizzativa più avanzata degli interventi edilizi;

PRESO ATTO che l'esperienza maturata nella gestione della previgente disciplina per l'edilizia convenzionata, di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ha evidenziato scarso interesse da parte dei soggetti attuatori di avvalersi di tale canale contributivo, in quanto ritenuto oneroso relativamente ai vincoli convenzionali richiesti per le caratteristiche tipologiche degli alloggi, la formazione del prezzo ed altri ancora, nel mentre non premiava gli acquirenti degli alloggi che comunque potevano trovare soddisfazione rivolgendosi direttamente al canale della previgente edilizia agevolata, che prevedeva medesimi requisiti per l'ottenimento del contributo;

ATTESO che tra i suddetti requisiti previsti dal previgente regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003 figurava un valore soglia all'indicatore economico-patrimoniale ISEE pari a euro 29.000,00, rimasto invariato dall'ottobre 2006;

CONSIDERATO che il regolamento di esecuzione dell'azione di cui all'articolo 17 della legge regionale 1/2016, al fine di dare nuovo slancio anche al settore dell'edilizia e delle costruzioni, ha rivisitato la disciplina pur non modificando, ad avvio del canale, il requisito economico-patrimoniale per l'ottenimento del contributo;

RILEVATO che l'importo di euro 29.000,00, qualora adeguato alla dinamica dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice ISTAT), si rivaluterebbe ad euro 33.611,00 euro;

RITENUTO, a fronte del rinnovato interesse manifestato dal territorio nei confronti dell'edilizia convenzionata emerso ai Tavoli territoriali, di incoraggiare ulteriormente il settore allargando la platea dei potenziali assegnatari e acquirenti, elevando per il 2018 ad euro 32.000,00 il valore ISEE riferito alla soglia richiesta per l'ottenimento del contributo, avvicinandolo così alla mera rivalutazione ISTAT dell'importo;

VISTO l'articolo 53, comma 1, della legge regionale 1/2016, come integrato dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), secondo il quale "*… tutti i limiti temporali, gli importi, i massimali, le percentuali, i limiti ISE/ISEE e di reddito, nonché i punteggi relativi ai criteri di selezione per la formazione delle graduatorie, indicati ai precedenti articoli e quelli inseriti nei regolamenti di attuazione possono essere oggetto di modifica periodica con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia residenziale…*";

RITENUTO, quindi, di provvedere con la presente deliberazione alla modifica, per l'anno 2018, del valore limite ISEE per l'ottenimento del contributo di edilizia convenzionata indicato all'articolo 38, comma 2, del Regolamento attuativo emanato con il D.P.Reg. 28 marzo 2017, n. 070/Pres.;

RILEVATO che la presente proposta di deliberazione, diretta ad operare esclusivamente una variazione del limite ISEE per l'ottenimento del contributo in relazione ad un canale contributivo già regolamentato, non rileva per la materia degli aiuti di Stato ed è quindi esonerata, in osservanza del decreto n. 1894/FIN di data 23.06.2017 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, dalla compilazione della "Scheda Tecnica A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 26 giugno 2014;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Su proposta dell'Assessore alle infrastrutture e territorio;

La Giunta regionale all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto in premessa indicato, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), come integrato dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), il valore soglia ISEE previsto per l'ottenimento del contributo all'articolo 38, comma 2, del "Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)", emanato con il Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres., è elevato a 32.000,00 euro.

2. La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE